



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2007/01006
Del :	26/10/2007
Esecutiva da:	26/10/2007
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Fonti inquinamento Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambiente

OGGETTO:

Divieto di bruciare residui organici vegetali all'aperto

IL SINDACO

Viste le ordinanze n. 312 del 3/02/1990 e n. 729 del 13/03/1990 relative al divieto di bruciare all'aperto residui organici vegetali in parte del territorio comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 351 del 04/08/1999 di attuazione della Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2.04.2002 di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE che stabilisce valori limite di qualità dell'aria ambiente per specifici inquinanti;

Vista la molteplicità delle sorgenti che contribuiscono alle emissioni in atmosfera degli inquinanti normati, fra i quali il materiale particolato (PM10);

Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con il citato DM 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

Visto l'Accordo 2007-2010 tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, sottoscritto in data 10.05.2007 che, in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 10.10.2003 e del 20.12.2005, individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell'aria;

Viste la D.G.R. n. 316 del 07/05/2007 che approva il suddetto Accordo e la Deliberazione n. 2007/G/00232 dell'8/05/2007 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'Accordo ed ha stabilito di aderire allo

stesso;

Preso atto che, come previsto dall'Accordo suddetto sono vigenti specifici provvedimenti per le emissioni derivanti da traffico veicolare e per il controllo delle emissioni degli impianti termici;

Visto il Piano di Azione Comunale 2007-2010, redatto ai sensi della D.G.R. n. 412 dell'11/06/2007, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2007/C/00050 del 24/07/2007 che contiene gli interventi pianificati dall'Amministrazione Comunale da attuarsi in modo progressivo negli anni considerati per limitare le sorgenti degli inquinanti normati;

Considerato che il suddetto Piano di Azione Comunale prevede, tra i vari interventi, di estendere a tutto il territorio comunale il divieto disposto con Ordinanza n. 729 del 13.3.1990 in modo da vietare la combustione di qualsiasi residuo vegetale all'aperto in particolare nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e di marzo nel quale si verificano condizioni atmosferiche che determinano la persistenza delle sostanze inquinanti nell'aria ambiente;

Considerato inoltre che da tutti i processi di combustione, in misura tanto maggiore quanto minore è l'efficienza della combustione stessa, deriva la formazione di inquinanti quali materiale particolato (PM10), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), etc.;

Richiamato il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale" nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;

Considerato che il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti consente l'autocompostaggio e il conferimento in specifici contenitori stradali per verde ed organico, e in ogni caso la possibilità di rivolgersi all'azienda delegata per lo svolgimento del servizio stesso;

Considerata la normativa vigente in materia di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi;

Visto inoltre l'art. 71 del Regolamento di Polizia Municipale di cui alle Deliberazioni podestarili del 28.09.1932, 9.12.1932 e 23.01.1933 e successive modifiche e integrazioni "Esalazioni dannose o moleste" che vieta di provocare qualunque esalazione che spandendosi nell'aria rechi danno o molestia;

Ritenuto di dover istituire il divieto di bruciare residui organici vegetali all'aperto per tutto l'anno nella zona individuata dalla cartina allegata alla presente ordinanza a costituirne parte integrante;

Ritenuto necessario estendere tale divieto a tutto il territorio comunale nel periodo Ottobre – Marzo, in modo da limitare le emissioni nel periodo in cui si registrano le maggiori concentrazioni di PM10, come si evince dai Rapporti Annuali di Qualità dell'Aria dell'ARPAT, consentendo in tal modo l'esecuzione di eventuali pratiche agronomiche nel rimanente periodo nella fascia esterna al centro abitato;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

- 1) E'vietato **bruciare all'aperto** qualsiasi tipologia di residui organici vegetali come ad esempio foglie, frasche, residui di potatura e sfalci:

A) dal 1° gennaio al 31 dicembre nella zona individuata all'interno del territorio comunale dalla cartina allegata alla presente ordinanza a costituirne parte integrante;

B) dal 1° ottobre al 31 marzo su tutto il territorio comunale.

- 2) La presente ordinanza sostituisce le ordinanze n. 312 del 3/02/1990 e n. 729 del 13/03/1990, che vengono pertanto abrogate a partire dal 1° Novembre 2007, data di entrata in vigore della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 71 del Regolamento di Polizia Municipale e ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Al Corpo di Polizia Municipale e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Firenze, li 26/10/2007

**Assessore
Giuseppe Matulli**